



**REGIONE PUGLIA**  
**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 16 Giugno 1998

N. 318 Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** Legge regionale "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie".

L'anno millenovecentonovantotto il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg. Gaetano Carrozzo - rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

|                           | Presenti | Assenti |                         | Presenti | Assenti |
|---------------------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------|
| 1) ADDUCI Francesco       | si       |         | 33) INTRONA Onofrio     | si       |         |
| 2) ALOISI Vito Leonardo   | si       |         | 34) LOMELO Domenico     | si       |         |
| 3) AMODIO Felice          | si       |         | 35) LOSPINUSO Pietro    | si       |         |
| 4) ANGIULI Vito           | si       |         | 36) MACRI' Camillo      | si       |         |
| 5) BALDUCCI Enrico        | si       |         | 37) MARMO Nicola        | si       |         |
| 6) BASURTO Massimo        | si       |         | 38) MINCUZZI Mattia     | si       |         |
| 7) CAMILLI Fabrizio       |          | si      | 39) MINEO Luciano       | si       |         |
| 8) CARBONELLI Anna Maria  | si       |         | 40) MONGIELLO Salvatore | si       |         |
| 9) CAROPPO Luigi          | si       |         | 41) MORRA Carmelo       | si       |         |
| 10) CARROZZO Gaetano      | si       |         | 42) PALESE Rocco        | si       |         |
| 11) CARUSO Vincenzo       | si       |         | 43) PELLEGRINO Donato   | si       |         |
| 12) CERA Angelo           | si       |         | 44) PEPE Pietro         | si       |         |
| 13) COLANGELO Sabino      |          | si      | 45) RINALDI Rosario     | si       |         |
| 14) COLASANTO Angelo      | si       |         | 46) RUOCCO Roberto      | si       |         |
| 15) COPERTINO Giovanni    | si       |         | 47) SACCOMANNO Michele  | si       |         |
| 16) CROCCO Antonio        | si       |         | 48) SALAMINO Angelo     | si       |         |
| 17) DE CRISTOFARO Mario   | si       |         | 49) SANTANIELLO Enrico  | si       |         |
| 18) D'ERARIO Grazia       | si       |         | 50) SARDELLI Luciano    | si       |         |
| 19) DI BELLO Rossana      | si       |         | 51) SEMERARO Giuseppe   | si       |         |
| 20) DICESARE Rosaria      | si       |         | 52) SGOBIO Cosimo       | si       |         |
| 21) DI DONNA Giuseppe     | si       |         | 53) STEFANETTI Armando  | si       |         |
| 22) DIPIETRANGELO Carmine | si       |         | 54) STRAZZERI Marcello  | si       |         |
| 23) DISTASO Salvatore     | si       |         | 55) TAGLIENTE Nicola    | si       |         |
| 24) ERRICO Enrica         | si       |         | 56) TARQUINIO Lucio     | si       |         |
| 25) FERRI Giuseppina      | si       |         | 57) TATEO Pietro        | si       |         |
| 26) FESTINANTE Luigi      | si       |         | 58) TEDESCO Alberto     | si       |         |
| 27) FIORENTINO Nunziata   | si       |         | 59) TONDO Antonio       | si       |         |
| 28) FITTO Raffaele        | si       |         | 60) TUNDO Roberto       | si       |         |
| 29) FRISULLO Alessandro   | si       |         | 61) URSI Antonio        | si       |         |
| 30) GALASSO Matteo        | si       |         | 62) UZZI William        | si       |         |
| 31) GODELLI Silvia        | si       |         | 63) VALENTE Giovanni    | si       |         |
| 32) GUALTIERI Gualtiero   | si       |         |                         |          |         |

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che undicesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie".

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, cons. Uzzi.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo (sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente e Mongiello), espressi e accertati per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

**LEGGE REGIONALE**

“Disciplina dei turni di servizio delle farmacie”.

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizione)

1. L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.
2. Il servizio farmaceutico viene effettuato:
  - a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;
  - b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
  - c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.
3. Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.
4. La farmacia di turno deve avere un'insegna adeguatamente illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.



## Consiglio Regionale della Puglia

6. I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie vengono stabiliti nell'ambito dei singoli Comuni o per bacini di utenza.
7. Per bacino di utenza si intende l'insieme di più Comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
8. L'organizzazione dei turni di servizio nell'ambito di un Comune o di un bacino di utenza viene effettuata dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmessa alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 2 (Orario diurno)

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.
2. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 3 (Turni pomeridiani)

1. Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:
  - a) nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei medicinali;



## Consiglio Regionale della Puglia

- b) nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;
- c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;
- d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 4 (Turni festivi)

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.
2. Nei gironi festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
3. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto all'art. 7.
4. Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.
5. L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)



## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 5 (Riposo settimanale)

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica e le altre festività infrasettimanali.
2. La chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la stessa durata per tutte le farmacie nell'ambito del singolo Comune, e le relative modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per singoli Comuni o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei rapporti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della presente legge e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.
3. L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 6 (Servizio notturno)

1. Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario di chiusura delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno successivo.
2. Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:
  - a) nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti: da una farmacia ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie non dà luogo a diritti addizionali per le prime due ore;
  - b) nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie;
  - c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;



## Consiglio Regionale della Puglia

d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanale.

3. In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui alle lett. a) e b) del comma 2 saranno regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

4. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

5. Per le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 7

#### (Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali)

1. Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dall'Autorità sanitaria locale, si richieda un'assistenza farmaceutica ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)



## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 8

(Chiusura annuale per ferie)

1. Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni così come disciplinati dall'art. 6.
2. La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono disciplinate, nell'ambito delle singole province, dagli Ordini dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50% delle farmacie in pianta organica.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 9

(Determinazione degli orari di servizio)

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono all'approvazione dei Sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.
2. I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e alle leggi regionali vigenti in materia.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 10

(Determinazione dei turni di servizio)

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie, per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.



## Consiglio Regionale della Puglia

2. Per particolari e/o improvvise esigenze, l'Ordine provinciale dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le opportune variazioni, che devono essere concordate tempestivamente con le medesime Aziende Unità sanitarie locali.

3. Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 11

(Sostituzione temporanea del titolare)

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991, n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

### Art. 12

(Chiusura temporanea dell'esercizio)

1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Azienda Unità sanitaria locale competente almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)



Consiglio Regionale  
della Puglia

Art. 13  
(Norma transitoria)

1. L'art.8 avente per oggetto "Chiusura annuale per ferie" avrà efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

Art. 14  
(Disposizioni finali)

1. Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista e l'astensione del Presidente Copertino e del consigliere Lomelo - sono assenti dall'Aula i consiglieri Adduci, Dicesare, Balducci, Tagliente, Mongiello e Tedesco)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(dott. Renato Guaccero)